



# COMUNE DI OLGINATE

Provincia di Lecco

ufficio commercio

Protocollo n° 17319 SL/rm

Olginate, 1 DIC 2010

Ordinanza n. 56 del 30/11/2010

Oggetto: **DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, PER L'ANNO 2011: CALENDARIO DELLE APERTURE FACOLTATIVE DOMENICALI E FESTIVE.**

## IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 che, al titolo IV, artt. 11, 12 e 13, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio;

Vista la Legge regionale del 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", in particolare l'art. 103 recante "Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa";

Dato atto che, per effetto di quanto disposto dall'art. 103 testè citato, i Comuni hanno facoltà di individuare cinque giornate di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, in relazione alle esigenze locali;

D'altro canto, in ragione del fatto il Comune di Olginate rientra nell'ambito territoriale del distretto del commercio (art. 5 L.R. 6/2010), il medesimo può autorizzare - ex art. 103, comma 9, L.R. 6/2010 - un ulteriore incremento di giornate di apertura domenicale e festiva delle attività commerciali;

Attesa, inoltre, l'esigenza di favorire il rilancio dei consumi in un momento di difficoltà per l'economia nazionale e locale;

Che a tal proposito è stato richiesto parere alle organizzazioni locali maggiormente rappresentative dei consumatori, ai rappresentanti degli esercenti olginatesi e alle organizzazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori del comparto commercio;

Che al protocollo comunale è pervenuto il parere da parte della federazione nazionale lavoratori commercio turismo e servizi - segreteria territoriale di Lecco CGIL - che ritiene importante limitare le deroghe alle sole domeniche di particolare eccezionalità per il Comune invitando al rispetto delle festività civili e religiose riconoscendo il significato di ricordare importanti avvenimenti che caratterizzano la storia e la cultura del nostro paese;

Che si è espressa, a tal proposito, GS spa sede locale di Olginate - via Milano 7/B, indicando le giornate di preferenza;

Preso atto del parere espresso dalle organizzazioni sindacali, nonché delle richieste avanzate dagli esercenti, si ritiene di individuare le seguenti sei giornate di deroga alle chiusure domenicali e festive sottolencate:

<b>GIOVEDI'</b>	<b>6 GENNAIO</b>
<b>DOMENICA</b>	<b>8 MAGGIO</b>
<b>DOMENICA</b>	<b>26 GIUGNO</b>

**DOMENICA 10 LUGLIO**  
**DOMENICA 11 SETTEMBRE**  
**DOMENICA 30 OTTOBRE**

Per propria competenza, ai sensi dell'artt. 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

### **DISPONE**

#### **IL SEGUENTE CALENDARIO DI APERTURA FACOLTATIVA PER L'ANNO 2011**

Ai titolare di esercizi di vendita al dettaglio su aree private è consentita l'apertura al pubblico nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:00 non superando comunque il limite di 13 ore giornaliere. L'osservanza della ½ giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, possono restare aperti al pubblico:

- a) nella prima domenica dei mesi da Gennaio a Novembre;**
- b) nell'ultima domenica di uno dei mesi di Maggio, Agosto o Novembre;**
- c) nelle giornate domenicali e festive del mese di Dicembre;**

**e nelle seguenti sei giornate domenicali e festive scelte dal Comune, ai sensi dell'art. 103, comma 5, lettera d) e comma 9, della L.R. 6/2010:**

**GIOVEDI' 6 GENNAIO**  
**DOMENICA 8 MAGGIO**  
**DOMENICA 26 GIUGNO**  
**DOMENICA 10 LUGLIO**  
**DOMENICA 11 SETTEMBRE**  
**DOMENICA 30 OTTOBRE**

Si precisa inoltre che l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all'intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 mq (esercizi di vicinato) nel rispetto della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:00 e non superando comunque il limite di 13 ore giornaliere, salvo il rispetto di quanto di seguito indicato.

**Per tutti gli esercizi di vendita al dettaglio su aree private non è consentita l'apertura al pubblico nelle seguenti giornate domenicali o festive:**

**1 GENNAIO**  
**24 APRILE (PASQUA)**  
**25 APRILE**  
**1 MAGGIO**  
**15 AGOSTO**  
**25 DICEMBRE POMERIGGIO**  
**26 DICEMBRE**

Così come disposto dall'art. 103, comma 4, della L. R. 02.02.2010 n. 6, non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate DOMENICALI E FESTIVE.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza **non si applicano** alle seguenti tipologie di attività, purchè esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;

- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali;

**Sono esclusi dalla presente ordinanza** gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i quali dovranno fare riferimento alla specifica normativa di settore.

In violazione di quanto disposto con la presente ordinanza verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 104 della citata LR. 6/2010 di seguito riportate:

**Sanzioni per le violazioni della disciplina degli orari**

1. Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa nelle giornate domenicali e festive di cui all'art. 103 L.R. 6/2010, nonché alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.000,00 euro per la tipologia di esercizi di vicinato, da 2.000,00 euro a 5.000,00 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.
2. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. In caso di più contestazioni di violazioni dell'obbligo di cui al comma 1 nell'arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 103, commi 2, 3, 4 e 16 L.R. 6/2010 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 200,00 euro per gli esercizi di vicinato, da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000,00 euro a 10.000,00 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.

**DISPONE ALTRESI'**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale

L'invio per conoscenza, di copia della presente ordinanza:

- al Responsabile del servizio di Polizia Locale, il quale è tenuto alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- alla Confcommercio e Confesercenti alla CGIL, CISL e UIL.

Olginate, 30.11.2010



IL SINDACO  
(Antonio Gilardi)

